

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 963

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Commercio con l'Estero**

(RUGGIERO)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(COLOMBO)

col **Ministro delle Finanze**

(GAVA)

col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 1988

Provedimenti per la promozione delle esportazioni

ONOREVOLI SENATORI. - La politica di sostegno alle nostre esportazioni appare strumento indispensabile nell'attuale fase congiunturale caratterizzata da un generale rallentamento della domanda mondiale e dalla conseguente più ampia competizione fra i maggiori Paesi esportatori.

In questa fase di sostanziale stasi del nostro *export* occorre, dunque, agire per difendere le quote di mercato conquistate e preparare il recupero della nostra posizione sui mercati mondiali, in attesa che la domanda internazionale si riporti maggiormente in linea con il tasso di sviluppo della nostra economia.

I provvedimenti di sostegno e rilancio dell'*export* italiano - che costituiscono una delle priorità del programma di Governo - devono comprendere misure promozionali vere e proprie e misure di carattere diverso, fiscale e finanziario. È indispensabile, però, che esse vengano tutte ricondotte ad un disegno coordinato ed unitario di politica commerciale, tale da raccordarsi con coerenti politiche industriali, di innovazione tecnologica, di cooperazione internazionale, di aiuto allo sviluppo.

La serie di interventi proposti, caratterizzati da un elevato tasso di complementarietà, riguardano nell'ordine:

a) finanziamento di programmi promozionali settoriali definiti, a seguito di consultazioni con le associazioni di categoria, secondo scelte prioritarie che privilegino i settori «non tradizionali» con le migliori prospettive di penetrazione sui mercati esteri;

b) potenziamento, per il triennio 1988-1990, dello strumento promozionale relativo alla concessione di contributi ad istituti, enti ed associazioni, per l'organizzazione e la partecipazione a fiere e mostre all'estero;

c) finanziamento di progetti-pilota per la commercializzazione integrata - dal produttore italiano al distributore estero - di prodotti agricolo-alimentari, adeguati alle esigenze della distribuzione internazionale;

d) estensione dei benefici previsti dall'articolo 2 del decreto-legge n. 251 del 1981 alla

concessione di finanziamenti agevolati a fronte di spese da sostenere, da parte di imprese italiane, per la partecipazione a gare internazionali per forniture e lavori;

e) estensione dei benefici fiscali previsti dalla legge n. 227 del 1977 per i titoli di credito relativi ad esportazioni coperte da assicurazione SACE e/o da intervento finanziario del Mediocredito centrale, anche a quelli non assistiti da tale intervento;

f) concessione di dilazioni nel pagamento delle imposte intese ad incentivare la costituzione di società miste, tra imprese italiane e aziende locali dei Paesi in via di sviluppo, per la produzione in questi ultimi di beni o servizi destinati al mercato locale o a quelli di Paesi extra-comunitari.

Le nuove misure di carattere promozionale sono contenute negli articoli 1 e 2 del disegno di legge.

Tenendo da parte i prodotti agricoli ed i fondi per la loro promozione, occorre constatare che gli stanziamenti per la *promotion* dei prodotti industriali rappresentano oggi poco più dello 0,4 per mille del valore delle nostre esportazioni. L'obiettivo da perseguire è portare tale quota all'1 per mille, elevando da 70 a 140 miliardi circa i fondi disponibili per la *promotion*.

Un maggiore sforzo promozionale è richiesto dalla necessità di colmare alcune lacune che si riscontrano nella nostra presenza su alcuni mercati particolarmente sviluppati, europei ed extra-europei, dove esiste una concreta possibilità di aumentare la nostra quota di mercato con una *promotion* più attiva che, d'altra parte, appare necessaria per limitare i danni del nostro ripiegamento sui mercati nordamericani. Sul terreno settoriale, poi, maggiori investimenti promozionali possono consentirci di rendere più efficace il sostegno alle componenti tecnologicamente più avanzate - in stretta collaborazione con i produttori interessati - senza far mancare l'appoggio finora assicurato ai comparti tradizionali.

Su tali principi si fonda la proposta dei seguenti tre interventi:

*Contributi alle Associazioni di categoria per programmi promozionali settoriali (articolo 1).*

Il Ministero del commercio con l'estero è dotato attualmente di modesti stanziamenti (per complessivi 5,5 miliardi) per contribuire alle spese sostenute dalle associazioni dei produttori per partecipare a fiere specializzate in Italia e all'estero.

La proposta è quella di elaborare, d'intesa con gli esportatori e le loro associazioni, programmi annuali di contributi alle iniziative fieristiche essenziali per ciascun settore esportativo italiano, in modo da ampliare e rendere più agevole la partecipazione delle nostre ditte alle fiere estere e sostenere meglio l'allestimento delle fiere specializzate in Italia, che da qualche tempo mostrano preoccupanti segni di involuzione.

Il contributo ministeriale dovrebbe mobilitare rilevanti investimenti promozionali privati e si articolerebbe, negli anni, secondo scelte prioritarie per favorire i settori a maggior valore aggiunto e con più elevato contenuto tecnologico, in modo da migliorare gradualmente la composizione del nostro ventaglio esportativo, tuttora prevalentemente incentrato sui settori «tradizionali».

Per realizzare tale iniziativa è previsto lo stanziamento della somma di lire 81 miliardi, per il periodo 1988-1990, da iscriverne in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, in ragione di 27 miliardi annui.

È prevista, inoltre (articolo 1, comma 3), una spesa di 7,5 miliardi di lire, per ciascuno degli anni del triennio stesso, allo scopo di finanziare progetti straordinari di pubblicità sui mercati esteri. Gli stanziamenti relativi graveranno sul capitolo relativo alla concessione di contributi per spese di pubblicità sulla stampa e per la propaganda in genere dei prodotti italiani all'estero.

*Programma promozionale straordinario per il settore agro-alimentare (articolo 2).*

Per cercare di affrontare il problema del deficit agroalimentare, che rischia di dar luogo al passivo settoriale più rilevante della nostra bilancia commerciale, è in via di elaborazione, con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste

e l'Istituto nazionale del commercio con l'estero, un programma di medio periodo per il rilancio delle nostre esportazioni agricole.

I criteri guida di tale programma dovrebbero essere tre:

valorizzazione e potenziamento dei nostri prodotti attuali sui mercati più ricettivi, con ampie campagne promozionali rivolte al consumatore;

parallelo sviluppo di programmi operativi di razionalizzazione e consolidamento del nostro sistema distributivo estero, indicato concordemente fra i fattori principali della nostra perdita di competitività;

elaborazione, sul piano tecnico e produttivo, di progetti miranti all'aggiornamento delle nostre produzioni più tradizionali per avvicinarle ai gusti del consumatore straniero ed alle esigenze della distribuzione internazionale, possibilmente con il coinvolgimento dei grandi gruppi economici attivi nel settore agricolo.

Poichè la *promotion* agricola appare già dotata di una serie di stanziamenti dei Ministeri competenti (agricoltura e commercio con l'estero), il programma dovrebbe mirare prioritariamente al loro coordinamento e sistemazione su periodi più ampi. In concreto, ci si propone di realizzare una serie di progetti-pilota di commercializzazione integrata di alcuni nostri prodotti agricoli dal produttore al distributore estero. Simili progetti potrebbero essere attuati anche mediante convenzioni, col supporto di un finanziamento a valere su un fondo *ad hoc* di 10 miliardi annui per il prossimo triennio.

Gli articoli 3, 4 e 5 prevedono una serie di misure finanziarie così articolate:

*Finanziamento agevolato della presentazione di offerte alle gare internazionali (articolo 3).*

I costi sempre più elevati dei progetti da presentare a gare internazionali per forniture, lavori, eccetera, costituiscono uno degli ostacoli maggiori alla partecipazione delle nostre aziende. Altri Paesi europei hanno attuato un finanziamento agevolato di simili costi, finanziamento che viene rimborsato allo Stato immediatamente nel caso di aggiudicazione della gara.

Appare evidente l'interesse di attuare anche in Italia una misura simile, assai utile per migliorare la competitività delle nostre aziende, tenuto conto che i costi di un progetto per una gara possono arrivare facilmente al 5-10 per cento della commessa. In particolare, si prevede la possibilità di realizzare un meccanismo idoneo attraverso il Mediocredito centrale, che già gestisce le agevolazioni previste dalla legge n. 394 del 1981 per la penetrazione commerciale, nel cui ambito l'iniziativa proposta potrebbe essere ricondotta.

Il meccanismo consentirà alle aziende pre-qualificate alla gara la fruizione di mutui a tasso agevolato da restituire in sette anni, per coprire i costi accertati di predisposizione del progetto per la gara. La ditta eventualmente vincitrice sarà tenuta a restituire immediatamente il finanziamento ottenuto.

L'inserimento del nuovo strumento nel sistema della legge n. 394 del 1981, di conversione del decreto-legge n. 251, il cui fondo rotativo di 375 miliardi è impegnato oggi solo in parte, non comporta lo stanziamento di nuovi fondi.

*Agevolazioni fiscali di alcune operazioni di esportazione (articoli 4 e 5).*

Sulla base della legge n. 227 del 1977 una serie di benefici fiscali, relativi all'imposta di bollo e a quella di registro, oltre alla esenzione della ritenuta sugli interessi, è riconosciuta ai titoli di credito, relativi ad esportazioni con pagamento dilazionato, «destinati a formare oggetto» di assicurazione SACE o di intervento finanziario da parte del Mediocredito centrale.

La disposizione è stata sin qui applicata in maniera estensiva, attraverso la sostanziale assimilazione di tutti i titoli incorporanti crediti nascenti dall'esportazione a quelli destinati ad essere assicurati o finanziati *ex lege* n. 227 del 1977. Ma, negli ultimi tempi, l'andamento dei tassi del «consensus» e la chiusura della SACE su alcuni Paesi hanno ridotto notevolmente gli interventi pubblici, profilando il rischio che proprio per le operazioni di esportazione non assistite le aziende possano essere ritenute soggette ad un aggravio fiscale.

L'effetto incentivante della disposizione di cui all'articolo 4 risiede soprattutto nella eliminazione di incertezze interpretative, an-

che perchè in questi ultimi anni la maggioranza dei titoli in questione viene depositata presso banche non residenti.

Sempre con l'articolo 4, si provvede ad estendere ai titoli emessi dal Mediocredito centrale i benefici concessi dall'articolo 32 della legge n. 227 del 1977 ai titoli emessi da istituti e sezioni speciali di credito a medio o lungo termine e a rinnovare per un biennio le agevolazioni concesse, anche all'epoca in via temporanea, dall'articolo 3 della legge 4 novembre 1981, n. 626, relativa alla esenzione dalle ritenute di acconto e dalle imposte sul reddito degli interessi corrisposti per finanziamenti contratti all'estero, a fronte di operazioni di credito all'esportazione con dilazione di pagamento superiore a diciotto mesi.

Mentre la prima disposizione formalizza, in sostanza, un effetto già verificatosi con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 251 del 1981 - che, autorizzando il Mediocredito centrale ad agire direttamente come istituto di credito speciale, ha implicitamente equiparato tale attività, ai fini fiscali, a quella degli istituti primari - si osserva che il minor gettito derivante dalla esenzione biennale di cui al comma 3 della disposizione può essere in via di larga massima stimato in 5 miliardi annui circa, tenuto conto che sul complessivo gettito ascrivibile alle ritenute sugli interessi pagati a non residenti (40-45 miliardi prevedibili nel 1988, al netto degli interessi bancari, postali ed obbligazionari e dei dividendi azionari), è assai modesto il peso dei prestiti assunti da privati a fronte di operazioni di esportazione a pagamento dilazionato.

Per agevolare la costituzione nei Paesi in via di sviluppo di società miste, è infine prevista dall'articolo 5 la dilazione nel pagamento delle imposte relative, limitatamente alle società costituite tra il 1° gennaio 1988 e il 31 dicembre 1995.

Trattandosi di mera dilazione di pagamento, l'onere derivante dalla disposizione - che non è oggi quantificabile poichè incerto è ovviamente il numero delle società miste che potranno essere costituite ed incerto il relativo imponibile - si riduce alla mancata esazione degli interessi sull'eventuale imposta dilazionata. È da escludere, in ogni modo, che un

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

onere possa verificarsi nei primi due anni successivi all'approvazione della legge, tenuto conto dei tempi necessari all'attivazione della norma.

Con l'articolo 7, si provvede alla copertura finanziaria degli oneri previsti, valutati, per il

triennio 1988-1990, in 49,5 miliardi annui, a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento del fondo speciale di parte corrente.

## RELAZIONE TECNICA

Si forniscono i seguenti elementi in ordine alla quantificazione degli oneri recati dal disegno di legge suindicato.

Articolo 1, commi 1 e 2: l'onere, di parte corrente, è direttamente quantificato in 27 miliardi annui, e legislativamente predeterminata ne è l'estensione temporale (triennio 1988-1990). La disposizione autorizza a concedere ad istituti, associazioni o Enti operanti nel settore del commercio estero contributi per il finanziamento di programmi promozionali settoriali da definirsi d'intesa con le associazioni produttive, demandando ad un successivo decreto la determinazione dei settori produttivi da interessare ed i criteri del finanziamento.

Ne deriva uno strumento promozionale in parte nuovo, i cui beneficiari, coincidono con quelli dei contributi concedibili ai sensi della legge n. 1083 del 1954, ma la cui finalità è quella di incentivare non singole iniziative promozionali, ma programmi integrati, idonei a coinvolgere più imprese di particolari settori. Soprattutto nel campo della partecipazione a fiere, l'intento è quello di affiancare all'appoggio sinora assicurato ai comparti produttivi tradizionali, un sostegno alle componenti tecnologicamente più avanzate attraverso la partecipazione a fiere specializzate in Italia ed all'estero.

A valere sulla ricordata legge n. 1083 del 1954, le richieste di contributo pervenute al Ministero nel 1987 si sono riferite ad una spesa preventivata complessiva di 26,7 miliardi, a fronte della quale i contributi concessi sono stati pari a 2.860 milioni di lire.

Sulla base dell'esperienza fin qui maturata, si ritiene che, elevando il limite della contribuzione statale a valori intorno al 50 per cento delle spese ammissibili e coinvolgendo in maniera più significativa le associazioni di categoria nella promozione degli interventi, possa risultare realisticamente fondato l'obiettivo di un incremento del volume degli investimenti degli operatori fino a circa 60 miliardi annui, a fronte dei quali viene stimata in 27 miliardi annui la maggiore spesa a carico dello Stato, aggiuntiva rispetto alle ordinarie dotazioni del capitolo relativo alla gestione della legge n. 1083.

Articolo 1, comma 3: l'onere, di parte corrente, è direttamente quantificato in 7,5 miliardi annui, e legislativamente predeterminata ne è l'estensione temporale, riferita al triennio 1988-1990. La disposizione autorizza la concessione di contributi a fronte di progetti straordinari di pubblicità sui mercati esteri, mirando, come quella precedentemente analizzata, a differenziare gli strumenti di sostegno alla *promotion* in modo da favorire taluni comparti produttivi, ove più ampio è il margine di miglioramento della nostra competitività commerciale, senza nulla detrarre all'appoggio sinora assicurato ai comparti tradizionali.

Nel 1987, lo stanziamento del capitolo 1604 dello stato di previsione della spesa del Ministero, finalizzato alla concessione di contributi per pubblicità sulla stampa o per altri mezzi propagandistici, è stato utilizzato per

l'intero importo di 2,5 miliardi, a fronte di spese preventivate da parte degli organismi richiedenti pari a 10,2 miliardi.

La limitatezza dei fondi disponibili ha indotto negli operatori un diffuso atteggiamento di sfiducia circa l'accogliabilità delle richieste di finanziamento, che ha portato molto spesso a rinunciare alla realizzazione dei progetti e in ogni caso ad autolimitare di fatto le richieste, optando per interventi di tipo più elementare e scartando ogni ricorso ai «media» più sofisticati.

È ragionevole pertanto stimare che, a fronte del maggiore impegno pubblico, ed alla prospettiva di una più elevata incidenza di questo sulle spese pubblicitarie, gli investimenti movimentati possano annualmente raggiungere i 25 miliardi di lire.

Articolo 2: l'onere, di parte corrente, è direttamente quantificato in 10 miliardi annui e legislativamente predeterminata ne è l'estensione temporale, riferita al triennio 1988-1990. La disposizione autorizza la concessione di contributi per la realizzazione di progetti pilota per la commercializzazione nei mercati esteri dei prodotti agro-alimentari italiani.

Come specificato nella relazione di presentazione del disegno di legge, trattasi di uno strumento promozionale nuovo, che nasce dalla constatazione dell'estrema rilevanza assunta dal deficit alimentare del nostro interscambio e dalla necessità di riequilibrare la bilancia agricola con opportuni interventi, che partano dall'aggiornamento delle nostre produzioni più tradizionali, sino allo sviluppo, alla razionalizzazione ed al consolidamento del nostro sistema distributivo all'estero. Rispetto ai tradizionali strumenti promozionali, che per il settore agro-alimentare hanno comportato, nel 1987, una spesa del Ministero del commercio con l'estero pari a 8,6 miliardi, la novità perseguita è quella di finanziare progetti integrati che prendano in considerazione tutte le fasi del ciclo di commercializzazione di un prodotto, dalla razionalizzazione selettiva dei processi di produzione al confezionamento, dal trasporto alla distribuzione sui mercati esteri, sino alle campagne promozionali del consumo.

In mancanza di esperienze precedenti, che possano orientare una previsione di spesa, lo stanziamento di 10 miliardi di lire annue è stato quantificato in via del tutto presuntiva assumendo come criterio di riferimento il volume delle risorse (stimato in circa 30 miliardi complessivi) e il quadro delle azioni previste nell'ambito del programma di medio periodo, concordato con il Ministero dell'agricoltura nel contesto delle azioni promosse ai sensi della legge n. 752 del 1986, di cui i progetti prefigurati dalla presente disposizione costituiscono il necessario complemento.

Articolo 3: la disposizione non comporta nuove o maggiori spese, limitandosi ad autorizzare, per le finalità da essa considerate (finanziamenti agevolati a fronte di spese relative alla partecipazione di imprese italiane a gare internazionali) la parziale autorizzazione delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.

La disposizione da ultimo citata ha a sua volta costituito, presso il Mediocredito centrale, un fondo rotativo di 375 miliardi destinato alla concessione di finanziamenti agevolati a fronte di spese sostenute per l'attuazione di programmi di penetrazione commerciale all'estero.

Le disponibilità del fondo rotativo risultano a tutt'oggi solo in parte (lire 132 miliardi) utilizzate e sussistono ampi margini perchè le spese possano essere destinate, nel previsto limite di 50 miliardi, alla suddetta finalità aggiuntiva, sulla cui efficacia si sofferma ampiamente la relazione di presentazione del disegno di legge, senza compromettere il perseguimento delle originarie finalità del fondo.

Articolo 4, comma 1: la disposizione non determina minori entrate, limitandosi essa a confermare, in via interpretativa, l'applicazione estensiva sin qui ricevuta dall'articolo 32, primo e secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227.

In base a quest'ultima, infatti, una serie di benefici fiscali, relativi alle imposte di bollo e di registro ed alla ritenuta sugli interessi, è riconosciuta ai titoli di credito, concernenti esportazioni con pagamento dilazionato, «destinati» a formare oggetto di assicurazione SACE o di intervento agevolativo da parte del Mediocredito centrale. La norma è stata sin qui interpretata tenendo conto della astratta suscettibilità dei titoli a formare oggetto di assicurazione o intervento finanziario; ma, nella probabile considerazione dell'incertezza di tale prassi, la maggioranza dei titoli incorporanti crediti nascenti da esportazioni a pagamento dilazionato è stata negli ultimi anni depositata presso banche non residenti.

L'espressa estensione dei benefici fiscali a tutti i titoli di tale natura, anche se relativi ad operazioni con paesi transitoriamente esclusi dalla assicurazione SACE, si propone di incentivarne l'utilizzo presso banche agenti.

Articolo 4, comma 2: neppure tale disposizione è idonea a determinare minori entrate, formalizzando anch'essa un risultato cui già oggi si perviene in via applicativa.

L'articolo 32 della predetta legge n. 227 del 1977, infatti, concede agevolazioni fiscali ai titoli emessi da istituti a sezioni speciali di credito a medio o lungo termine.

Tra questi, a rigore, non rientrerebbe il Mediocredito centrale; ma è da tener conto che, a decorrere dal 1981, quest'ultimo è stato autorizzato ad agire direttamente come istituto di credito speciale (legge n. 394 del 1981), e con ciò sostanzialmente assimilato, quanto a tale attività, agli istituti primari. Di qui l'estensione dei benefici fiscali che la disposizione in esame si limita a formalizzare.

Articolo 4, comma 3: la disposizione sancisce una esenzione biennale, dalla ritenuta di acconto e dalle imposte sul reddito, degli interessi corrisposti per i finanziamenti contratti all'estero, a fronte di operazioni di credito all'esportazione con dilazione di pagamento superiore a 18 mesi.

Si premette che un'analogha esenzione, anch'essa temporanea, era stata concessa dall'articolo 3 della legge 4 novembre 1981, n. 626, ma che in tale sede venne omissivo non soltanto ogni tentativo di quantificazione delle minori entrate ma anche l'approntamento di una copertura. La indisponibilità di dati finanziari disaggregati, relativi al gettito inciso dalla esenzione, rende necessariamente orientativo il computo delle minori entrate.

Premesso, in ogni caso, che per le operazioni effettuate direttamente da Istituti di credito la normativa vigente prevede benefici fiscali analoghi, è

stato preso a riferimento il complessivo gettito ascrivibile alle ritenute sugli interessi pagati a non residenti, la cui previsione per il 1988, al netto degli interessi bancari, postali e obbligazionari e dei dividendi azionari, è quantificabile in 40-45 miliardi. Nell'ambito di tale voce, la quota ascrivibile agli interessi su prestiti assunti all'estero da privati, a fronte di operazioni di esportazione a pagamento dilazionato, è da ritenersi assai ridotta, con un minor gettito conseguenzialmente oscillante tra i 2,5 ed i 3,2 miliardi, rispetto al quale senza dubbio minore è il minor gettito connesso alla esenzione dalle imposte sul reddito.

Ciò ha indotto a quantificare il complessivo minor gettito della disposizione in un massimo di 5 miliardi annui, pur con l'avvertenza che un più ridotto impatto dovrebbe verificarsi nel primo anno, relativamente al quale non avrà effetto la esenzione dalle imposte sul reddito, nonchè nel terzo anno, relativamente al quale non agirà la esenzione dalla ritenuta.

La disposizione, nella sua attuale formulazione - che è quella varata dal Consiglio dei Ministri nell'ottobre 1987 - prende a riferimento i finanziamenti contratti all'estero dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1989, con proiezione degli effetti finanziari anche sul 1990. È prevedibile, peraltro, che in sede di esame parlamentare la data di inizio del periodo temporale possa subire spostamenti, con conseguenze sulla individuazione degli esercizi finanziari in cui potrà verificarsi la minore entrata.

Articolo 5: la disposizione prevede una dilazione di pagamento per le imposte sul reddito dovute da imprese italiane relativamente agli utili eventualmente ricavati dalla costituzione, in paesi in via di sviluppo, di società miste con imprese locali.

Nell'attuale formulazione della norma, la dilazione si applicherebbe relativamente alle società miste costituite tra il 1° gennaio 1988 e il 31 dicembre 1995 e comporterebbe, in sede di liquidazione delle imposte dichiarate, la iscrizione dell'imposta dovuta in ruolo principale in dieci rate, senza interessi, a decorrere dalla seconda rata successiva alla presentazione delle dichiarazioni.

Trattandosi di mera dilazione di pagamento, l'onere derivante dalla disposizione si riduce alla mancata esazione degli interessi sul credito dilazionato di imposta; ma incerto è il numero delle società miste che potranno essere costituite - e maturare così il diritto alla dilazione - come non quantificabile è oggi la quota di utili che potrà essere da quest'ultime devoluta alle imprese italiane partecipanti. Incerto e non quantificabile, del pari, è l'imponibile che verrà a determinarsi per le imprese italiane medesime.

Quel che invece può dirsi è che la disposizione - al di là anche di probabili emendamenti intesi a procrastinare il termine iniziale del 1° gennaio 1988 - è destinata a comportare effetti finanziari in esercizi non prossimi, non soltanto per i tempi richiesti dalla costituzione di società miste, ma anche per quelli connessi al meccanismo di dilazione (formazione eventuale di utili nel bilancio delle società miste; devoluzione di essi all'impresa partecipante; eventuale esposizione della voce nel bilancio successivo dell'impresa nazionale; dichiarazione dei redditi; iscrizione nel ruolo principale; decorrenza delle rate, il cui esonero dal pagamento di interessi si verifica a decorrere dalla seconda rata successiva alla presentazione della dichiarazione). Relativamente al 1990, l'eventuale minore introito può

comunque ritenersi compensato dalla esuberante quantificazione operata, relativamente a tale anno, delle minori entrate di cui all'articolo 4, comma 3.

Articolo 6: la disposizione non comporta oneri finanziari.

Articolo 7: quantifica l'onere complessivo del disegno di legge in 49,5 miliardi annui e ne appronta la copertura, per il triennio 1988-1990, a carico dell'apposito accantonamento del fondo speciale di parte corrente.

Si precisa infine che le valutazioni circa gli effetti destinati a prodursi sul gettito fiscale in relazione alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 sono state concordate con il competente Ministero delle finanze.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Ministero del commercio con l'estero può concedere ai soggetti di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1083, e successive modificazioni, contributi al finanziamento di programmi promozionali settoriali, definiti a seguito di consultazioni con le associazioni delle categorie produttrici competenti. I settori produttivi interessati nonché i criteri, le modalità ed i limiti dei finanziamenti saranno stabiliti con decreti del Ministro del commercio con l'estero.

2. Per il finanziamento dei programmi promozionali settoriali di cui al comma 1 è stanziata la somma di lire 81 miliardi, in ragione di lire 27 miliardi annui per il periodo 1988-1990, a valere su apposito capitolo da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero.

3. Per il finanziamento di progetti straordinari di pubblicità sui mercati esteri, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari del triennio 1988-1990, la spesa di lire 7,5 miliardi. I relativi stanziamenti graveranno sul capitolo 1604 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero.

4. I contributi di cui ai commi 1 e 3 verranno corrisposti con le modalità di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1083, e successive modificazioni. La liquidazione del saldo dei contributi stessi verrà effettuata sulla base di una relazione tecnico-promozionale corredata da un prospetto riepilogativo comprendente l'analisi costi-benefici dell'attività svolta.

## Art. 2.

1. Al fine di promuovere la commercializzazione nei mercati esteri dei prodotti agro-alimentari italiani, il Ministero del commercio con l'estero, anche nel quadro di apposite convenzioni con i soggetti beneficiari, può concedere contributi alla realizzazione di pro-

getti-pilota per la commercializzazione integrata, dal produttore italiano al distributore estero, di determinati prodotti.

2. I settori produttivi interessati, i beneficiari, i criteri, le modalità ed i limiti dei finanziamenti saranno stabiliti, tenuto anche conto degli obblighi derivanti dalla partecipazione italiana alle Comunità europee, con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

3. Per il finanziamento dei contributi di cui al comma 1 è stanziata la somma di lire 30 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi annui, nel periodo 1988-1990.

### Art. 3.

1. Le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere utilizzate, nel limite di 50 miliardi di lire, per la concessione di finanziamenti agevolati a fronte di spese da sostenere da parte di imprese italiane per la partecipazione all'estero a gare internazionali.

2. Sono obbligate alla restituzione immediata di detti finanziamenti, maggiorati degli interessi a tasso agevolato applicati ai finanziamenti di cui al citato articolo 2 del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981, le aziende vincitrici della gara a fronte della quale le spese medesime siano state sostenute. Le aziende che si siano deliberatamente ritirate dalla gara o siano state escluse per comportamento alle stesse imputabile sono tenute alla restituzione delle somme riscosse, maggiorate degli interessi a tasso di riferimento.

3. I settori beneficiari, nonché i criteri, le modalità ed i limiti di concessione e restituzione dei finanziamenti di cui al comma 1 saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Sulle richieste di finanziamento delibererà il comitato per la gestione del fondo previsto dal citato articolo 2 del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981.

## Art. 4.

1. I titoli di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 32 della legge 24 maggio 1977, n. 227, non sono soggetti all'obbligo di integrazione di bollo di cui al secondo comma dello stesso articolo 32 e sono ammessi ai benefici di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ancorchè non formino oggetto di assicurazione o di finanziamento nell'ambito della legge 24 maggio 1977, n. 227, e semprechè attengano ad operazioni di credito all'esportazione con dilazione di pagamento superiore ai diciotto mesi.

2. I benefici di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 32 della legge 24 maggio 1977, n. 227, nonchè di cui ai commi terzo e quarto dello stesso articolo 32 competono anche relativamente agli effetti e ai titoli emessi all'ordine del Mediocredito centrale.

3. Gli interessi corrisposti per finanziamenti contratti all'estero dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1989 da residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni di soggetti non residenti non sono soggetti alla ritenuta di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono esenti dalle imposte sul reddito semprechè attengano ad operazioni di credito all'esportazione con dilazione di pagamento superiore ai diciotto mesi.

## Art. 5.

1. Al fine di agevolare la costituzione in Paesi in via di sviluppo di società miste, con la partecipazione di imprese italiane e locali, per la produzione in detti Paesi di beni o servizi destinati al mercato locale o al mercato di Paesi non appartenenti alle Comunità europee, la quota di imposta netta italiana risultante dalle dichiarazioni dei redditi e corrispondente al rapporto tra gli utili distribuiti da dette società miste ed il reddito complessivo dell'impresa italiana, computata al netto del credito di imposta di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decre-

to del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o spettante a seguito di convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, è riscossa, in deroga agli articoli 3 e 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, mediante iscrizione in ruolo principale in dieci rate senza interessi a decorrere dalla seconda rata successiva alla presentazione delle dichiarazioni. Alle iscrizioni gli uffici provvedono in sede di liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano per i periodi d'imposta che hanno inizio dal 1° gennaio 1988 e alle società miste costituite tra tale data ed il 31 dicembre 1995.

3. Con decreti del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro degli affari esteri, sono stabiliti i requisiti dei soggetti beneficiari e le modalità della loro partecipazione alle società di cui al comma 1, in relazione anche ad aree geografiche e settori produttivi, e sono fissati i criteri e le modalità per la concessione delle dilazioni.

#### Art. 6.

1. L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 marzo 1976, n. 71 è sostituito dal seguente:

«Alla fine di ciascun anno l'Istituto trasmette al Ministero una relazione tecnico-promozionale corredata da un prospetto riepilogativo comprendente l'analisi costi-benefici relativa all'attività svolta nell'esercizio scaduto».

#### Art. 7.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per il triennio 1988-1990, in 49,5 miliardi annui, ivi comprese le minori entrate di cui all'articolo 4, valutate in lire 5 miliardi annui, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento preordinato alla voce «Interventi rivolti ad incentivare l'esportazione di prodotti».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.